FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CALASANZIO S T A T U T O

STATUTO

Sommario	
Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	2
Art. 2 - Scopi	2
Art. 3 - Patrimonio	3
Art. 4 - Fondo di gestione	3
Art. 5 - Esercizio finanziario	4
Art. 6 - Fondatori	4
Art. 7 - Organi della Fondazione	5
Art. 8 - L'Assemblea Generale	5
Art. 9 - Convocazione e maggioranze dell'Assemblea Generale	5
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione	6
Art. 11 - Convocazioni e maggioranze del Consiglio di Amministrazione	7
Art. 12 - Il Presidente	8
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori	8
Art. 14 - Benemeriti della Fondazione	8
Art. 15 - Segretario	8
Art. 16 - Estinzione	9
Art. 17 - Clausola di rinvio	9

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

- 1. E' costituita in persona giuridica di diritto privato, per modificazione dell'IPAB Asilo Infantile "San Giuseppe Calasanzio", eretto in Ente morale con R.D. 7 aprile 1942, la FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CALASANZIO, con sede in Portogruaro, via Seminario n. 29 31.
- 2. La Fondazione ha personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Dirigente della Direzione per le politiche sociali della Giunta della Regione del Veneto n. 154 in data 24 ottobre 1997, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto, fatta salva la facoltà di operare, in casi eccezionali e occasionali, al di fuori del territorio regionale.
- 3. La Fondazione non ha scopo di lucro, si prefigge il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili nemmeno in forma indiretta.

Art. 2 - Scopi

- 1. Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, civile e culturale dei giovani e di ogni persona o gruppo a ciò interessati, mediante l'attuazione di iniziative nel campo della educazione e formazione, secondo la cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese nonché dall'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica, nel rispetto dei diritti costituzionali spettanti ai cittadini.
- 2. Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione si propone di
- promuovere e realizzare attività e servizi di formazione, educativi, pastorali, culturali, ricreativi e sportivi, utili agli scopi sopra indicati;
- collaborare, anche mediante la stipulazione di autonome convenzioni, con le attività formative, educative, pastorali e culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone, nonché di ogni altro ente ad essa riferito o collegato, in particolare con la Parrocchia di S. Andrea Apostolo e la Fondazione Collegio Marconi in Portogruaro;
- collaborare, attuare e/o gestire in modo diretto ed indiretto scuole di ogni ordine e grado, promuovendo il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche;
- gestire iniziative e corsi per l'istruzione, la ricerca, formazione spirituale e culturale, l'aggiornamento professionale e la qualificazione delle persone in relazione alle finalità della Fondazione;
- promuovere e organizzare, stipulando tutte le necessarie convenzioni e contraendo le conseguenti obbligazioni, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni e ogni (Fine pag. 3 nell'originale) altra attività che contribuisca a tutelare e difendere una concezione della persona e della cultura secondo l'ispirazione cristiana della

- vita e l'insegnamento del Magistero sociale della Chiesa cattolica;
- mettere a disposizione, a qualunque titolo, le proprie strutture mobili e immobili per attività conformi agli scopi statutari;
- collaborare con enti pubblici e/o privati, e/o con lo Stato, ricevendo contributi dagli stessi, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli enti suddetti;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi suddetti.
- 3. La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni e delle attività deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri.

Art. 3 - Patrimonio

1. L'ente provvede al conseguimento dei suoi fini con le rendite del patrimonio - costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di lire 2.307.000.000 (duemiliarditrecentosettemilioni) - con entrate derivanti dalle rette corrisposte per la frequenza alla scuola degli alunni, con le oblazioni, le donazioni, i lasciti, i legati, le sovvenzioni e le erogazioni assicurate dalla Regione e dal Comune, i contributi di quanti - persone fisiche e giuridiche pubbliche e private - abbiano desiderio e cura di sostenere la Fondazione.

Art. 4 - Fondo di gestione

- 1. Il fondo di gestione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e/o da privati, fondatori, aderenti, sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad

uso diverso dall'incremento del patrimonio, previo parere del (Fine pag. 4 nell'originale) Collegio dei Revisori.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo il conto consuntivo.
- 2. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
- 3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 5. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale a soci, amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, a meno che la destinazione O la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - Fondatori

- 1. Sono Fondatori quanti sono intervenuti all'atto di costituzione della stessa, nonché quanti, persone fisiche e/o enti, saranno riconosciuti e cooptati come tali successivamente all'atto di costituzione.
- 2. Per poter essere riconosciuti e cooptati come Fondatori oc-
- essere presentati da un Fondatore;
- aderire allo spirito e agli scopi della Fondazione, anche mediante la partecipazione alle sue attività e iniziative;
- contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione mediante un apporta professionale ovvero patrimoniale il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dal consiglio di Amministrazione.
- 3. I Fondatori costituiscono l'Assemblea Generale e assumono ogni prerogativa o funzione stabilita dal presente Statuto.
- 4. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Fondatori in essere.

Art. 7 - Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente; (Fine pag. 5 nell'originale)
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - L'Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori.
- 2. L'Assemblea Generale ha il compito di
- eleggere tre componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante sistema proporzionale per cui ogni socio ha diritto a esprimere due preferenze;
- attribuire la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo;
- nominare i Benemeriti della Fondazione;
- deliberare la perdita della qualità di Fondatore ovvero di Benemerito ove ricorrano gravi motivi;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- svolgere ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto.

Art. 9 - Convocazione e maggioranze dell'Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno, per l'esame dei bilanci, approvati dal Consiglio di Amministrazione e accompagnati dalla relazione dei Revisori e verificare che le finalità della Fondazione vengano realizzate, nonché ogniqualvolta debba assumere le delibere di sua competenza.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione con qualsiasi mezzo, con prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi in altro giorno, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, fax o posta elettronica inviata con tre giorni di preavviso.
- 3. In mancanza delle modalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità dei Soci della Fondazione, ciascuno dei quali risulti informato dei temi all'ordine del giorno, e altresì partecipa all'adunanza la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
- 4. L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

- 5. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di estinzione dell'ente è richiesto il voto favorevole di
- 6. almeno i due terzi dei componenti.
- 7. Ciascun socio ha diritto a un voto. In caso di assenza o impedimento, un Fondatore può delegare un altro Fondatore che (Fine pag. 6 nell'originale) però non potrà accettare più di una delega. I Fondatori enti agiscono tramite il legale rappresentante pro tempore o tramite persona espressamente delegata e autorizzata dall'ente stesso.
- 7. Delle adunanze dell'Assemblea Generale e delle delibere adottate è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario della seduta.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri così designati:
- tre membri eletti dall'Assemblea Generale;
- un membro nominato dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Portogruaro; - il parroco pro tempore della Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Portogruaro;
- un membro nominato dal Vescovo di Concordia-Pordenone; un membro nominato dalla Fondazione Collegio Marconi di Portogruaro.
- 2. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 3. La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.
- 4. Nel caso in cui venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sostituzione del nuovo o dei nuovi membri cooptando coloro che verranno designati dall'organismo o dall'ente a cui spetti la nomina, qualora sia venuta meno il componente di sua espressione.
- 5. Alla loro scadenza, i Consiglieri rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione.
- 7. Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione, spettandogli tra l'altro di
- nominare il Presidente e un vice Presidente della Fondazione;
- curare la redazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Fondatori e dei Benemeriti della Fondazione;

- proporre all'Assemblea Generale la nomina dei Benemeriti della Fondazione;
- proporre all'Assemblea Generale le modifiche statutarie;
- decidere sulla destinazione delle rendite del patrimonio; proporre l'estinzione dell'ente e la eventuale devoluzione del patrimonio residuo, ovvero la trasformazione della Fondazione in società ai sensi dell'art. 2500octies cod. civ., o sensi del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155 Disciplina presa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n s.m.i. e comunque nel rispetto delle disposizioni di artt. 28 e 31 cod. civ.;
- redigere e approvare eventuali regolamenti di funzionamento (Fine pag. 7 nell'originale) interno della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
- 8. Il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati o a un Comitato esecutivo composto da tre componenti compreso il Presidente.
- 9. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri.
- 10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Comitati scientifici, Comitati direttivi e ogni altro organismo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni e compensi.

Art. 11 - Convocazioni e maggioranze del Consiglio di Amministrazione.

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri, con qualsiasi mezzo, con prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o posta elettronica inviati con un giorno di preavviso.
- 2. in mancanza delle suddette modalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando è presente la totalità dei Consiglieri, ciascuno dei quali risulti Informato dei temi all'ordine del giorno, e la maggioranza del Collegio dei Revisori.
- 3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi in altro giorno, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
- 4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.
- 5. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Il Presidente

- i. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione e garante della identità e dello spirito della Fondazione.
- 2. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente, lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Presidente, in particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori.

- 1. Il collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili, ($Fine\ pag.\ 8\ nell'originale$) nominati dall'Assemblea Generale, alla quale spetta anche la designazione del Presidente.
- 2. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio preventivo e conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 3. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 14 - Benemeriti della Fondazione

1. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare "Benemeriti della Fondazione" fra quelle persone o enti che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione stessa e per il conseguimento dei suoi scopi.

Art. 15 - Segretario

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario della Fondazione anche tra persone estranee alla stessa.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a determinare i compiti e gli eventuali compensi.
- 3. Nel caso in cui sia nominato Segretario un Consigliere o un Fondatore, costui svolgerà tale compito gratuitamente e avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
- 4. Il Segretario cura la tenuta dei registri dei verbali delle

adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo, se costituito, verbali che dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 16 - Estinzione

- 1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 2. La Fondazione si estingue, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentita l'Assemblea:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per reiterata inattività della Fondazione;
- per le altre cause di cui all'art. 27 cod. civ.
- 3. Nel caso di sua estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare residuo, ultimata la procedura di liquidazione, è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a favore di un Ente operante nella Città Portogruaro che persegua analoghi scopi e finalità di cui l'art. 2 del presente Statuto.

Art. 17 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

> Firmato: LAZZARO ANTONIO, NICODEMO MARCO GIUSEPPE, CASCO PIETRO, VENDRAME ANTONIO, MUNSI MARCO, dr. PAOLO PASQUALIS, notaio (L.S.)

> > Copia conforme all'originale

Portogruero II 25/05/2015

Nob Veryulu

